

**Dispositivo**

1) La Repubblica ellenica,

- non avendo provveduto a che non fosse superato, in modo sistematico e continuato, il valore limite giornaliero fissato per il PM<sub>10</sub>, dall'anno 2005 all'anno 2012 incluso, nel 2014 e poi nuovamente dall'anno 2017 all'anno 2019 incluso, nell'agglomerato di Salonicco (EL 0004), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, e
- non avendo adottato, a decorrere dall'11 giugno 2010, le misure appropriate per assicurare il rispetto del valore limite giornaliero fissato per il PM<sub>10</sub> nell'agglomerato di Salonicco (EL 0004), è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 23, paragrafo 1, della suddetta direttiva, in combinato disposto con l'allegato XV della stessa, e in particolare all'obbligo di provvedere a che i piani per la qualità dell'aria stabiliscano misure appropriate affinché il periodo di superamento di tale valore limite sia il più breve possibile.

2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 128 del 12.4.2021.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Bamberg — Germania) — Procedimento penale a carico di MR**

**(Causa C-365/21 <sup>(1)</sup>, Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Riserva relativa al principio del ne bis in idem))**

*(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen – Articolo 54 – Principio del ne bis in idem – Articolo 55, paragrafo 1, lettera b) – Eccezione all'applicazione del principio del ne bis in idem – Reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali dello Stato membro – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Principio del ne bis in idem – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Compatibilità di una dichiarazione nazionale che prevede un'eccezione al principio del ne bis in idem – Organizzazione criminale – Reati contro il patrimonio)*

(2023/C 173/04)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Oberlandesgericht Bamberg

**Parte nel procedimento penale principale**

MR

con l'intervento di: Generalstaatsanwaltschaft Bamberg

**Dispositivo**

- 1) Dall'esame della prima questione non è emerso alcun elemento atto a inficiare la validità dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, alla luce dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- 2) L'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, in combinato disposto con l'articolo 50 e con l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta all'interpretazione, da parte dei giudici di uno Stato membro, della dichiarazione effettuata da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, di detta convenzione secondo la quale tale Stato membro non è vincolato dalle disposizioni dell'articolo 54 della convenzione di cui trattasi per quanto riguarda il reato di costituzione di un'organizzazione criminale, qualora l'organizzazione criminale a cui ha partecipato la persona sottoposta a procedimento penale abbia esclusivamente commesso reati contro il patrimonio, purché siffatto procedimento sia volto, tenuto conto degli atti illeciti di tale organizzazione, a sanzionare pregiudizi alla sicurezza o ad altri interessi egualmente essenziali di detto Stato membro.

(<sup>1</sup>) GU C 320 del 9.8.2021.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Satu Mare — Romania) — Dual Prod SRL / Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca — Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate**

(Causa C-412/21 (<sup>1</sup>), Dual Prod)

(«*Rinvio pregiudiziale – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 16, paragrafo 1 – Autorizzazione ad operare a titolo di deposito fiscale di prodotti soggetti ad accisa – Provvedimenti di sospensione in successione – Natura penale – Articoli 48 e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Principio della presunzione d'innocenza – Principio del ne bis in idem – Proporzionalità*»)

(2023/C 173/05)

Lingua processuale: il rumeno

**Giudice del rinvio**

Tribunalul Satu Mare

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Dual Prod SRL

Convenuta: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca — Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un'autorizzazione ad operare a titolo di deposito fiscale di prodotti soggetti ad accisa possa essere sospesa in forza di un provvedimento amministrativo, fino all'esito di un procedimento penale, per il solo motivo che il titolare di tale autorizzazione ha acquisito lo status di imputato nell'ambito di tale procedimento penale, qualora tale sospensione costituisca una sanzione di natura penale.
- 2) L'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta all'irrogazione di una sanzione di natura penale, in ragione di illeciti commessi in violazione del regime dei prodotti soggetti ad accisa, nei confronti di una persona giuridica che, per i medesimi fatti, sia già stata destinataria di una sanzione di natura penale divenuta definitiva, a condizione che:
  - la possibilità di cumulare tali due sanzioni sia prevista dalla legge;
  - la normativa nazionale non consenta di perseguire e di sanzionare gli stessi fatti a titolo dello stesso illecito o al fine di perseguire lo stesso obiettivo, ma preveda unicamente la possibilità di un cumulo dei procedimenti e delle sanzioni a titolo di normative diverse;
  - tali procedimenti e tali sanzioni tendano a finalità complementari e abbiano per oggetto, eventualmente, aspetti diversi del medesimo comportamento illecito in questione;